



LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA:



SINDACABILE LA VALUTAZIONE DEI GIUDICI DI MERITO IN SEDE DI LEGITTIMITA'

Sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 14 aprile 2016, n.7419

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, con la Sentenza n. 7419 del 14 aprile 2016, ha sancito un importante principio in tema di licenziamenti per giusta causa.

Infatti, i Giudici di Cassazione hanno stabilito che sia in sede di configurabilità della giusta causa di licenziamento che in quella di proporzionalità della sanzione disciplinare, l'operazione valutativa compiuta dal Giudice del merito, nell'applicare le clausole generali come quella dell'art. 2119 o dell'art. 2106 del codice civile, che dettano tipiche "norme elastiche", può essere sottoposta a verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell'applicazione della clausola generale, poiché l'operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall'ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e della disciplina particolare – anche collettiva – in cui la fattispecie si colloca.

Nel caso preso in esame, accogliendo il ricorso di un Lavoratore licenziato per giusta causa (lesione del rapporto fiduciario tra Dipendente e Datore di lavoro), la Suprema Corte ha cassato, con rinvio, la decisione impugnata con la quale la Corte d'appello aveva confermato la pronuncia del Giudice di primo grado di rigetto della domanda avanzata dallo stesso Lavoratore nei confronti dell'Azienda e diretta all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento intimatogli ed alla reintegra nel posto di lavoro.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso del Lavoratore, ha evidenziato la mancanza nei precedenti gradi di giudizio di una compiuta analisi in ordine alla gravità del fatto contestato ed alla sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario, risultando, in particolare, omesso l'apprezzamento del grado della colpa o dell'elemento intenzionale, così come anche la valutazione della rilevanza dell'omissione – ritardo ingiustificato al lavoro – in relazione al ruolo assegnato al Lavoratore ed alle mansioni affidategli. *“La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio al giudice del merito che, nel colmare le lacune con riguardo alla valutazione in ordine alla sussistenza della giusta causa sulla scorta dei fatti accertati, si atterrà ai principi esposti provvedendo anche sul regime delle spese del giudizio di legittimità”.*



Sui siti internet di UNISIN UBI,
WWW.UNISINUBI.IT e **WWW.UNISINUBI.EU**,



la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, del 14 aprile 2016, n. 7419



UNISIN ti ricorda che è sempre attivo il servizio SMS Gate per ricevere, sul tuo cellulare e in tempo reale, notizie e curiosità di carattere sindacale e che sul sito www.unisinubi.it potrai trovare tutti gli approfondimenti che ti interessano ed i numeri telefonici dei Dirigenti Sindacali UNISIN a tua disposizione per ogni necessità. Inoltre, i documenti UNISIN sono reperibili anche nella “Bacheca Sindacale Elettronica”. Per accedere alla bacheca, dalla HOME PAGE del portale UBI cliccare sul pulsante “LINK” (in alto a destra, in fondo alla barra di navigazione) e nella pagina successiva accedere al menu “Link Utili” -> opzione “Varie” -> “Bacheca Sindacale”.

